



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

PATTO DI INTEGRITÀ

in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 1, comma 17, legge 6 novembre 2012, n. 190)

OGGETTO	
CIG	
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Alliste (LE) — C.F. 81000570754
RUP	

TRA

il COMUNE DI ALLISTE, con sede legale in Piazza Municipio n. 5, 73040 Alliste (LE), C.F. 81000570754, rappresentato da, in qualità di Responsabile del Settore, giusto Decreto n. del, nonché Responsabile Unico del Progetto della procedura in oggetto (di seguito denominato «Stazione appaltante» o «Amministrazione»)

E

l'Operatore economico,
con sede legale in, via
....., n., C.F.
....., P. IVA, rappresentato da
..... in qualità di legale rappresentante / procuratore (di
seguito denominato «Operatore economico» o «Impresa»)

VISTO

l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», il quale dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78», e in particolare l'art. 1 (principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e della concorrenza), l'art. 16 (conflitto di interessi) e l'art. 95 (cause di esclusione non automatica);

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, e successivi aggiornamenti adottati dall'ANAC;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81;



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e, in particolare, l'art. 83-bis sui protocolli di legalità;

la sezione sulla prevenzione della corruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) attualmente in vigore presso il Comune di Alliste, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, e del D.M. n. 132/2022;

il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alliste, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;

LA STAZIONE APPALTANTE E L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

- 1.** Il presente Patto di integrità si applica alla procedura di gara in oggetto e a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sopra e sottosoglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture, indette dal Comune di Alliste, ivi compresi gli affidamenti effettuati sotto la soglia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2.** Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici contratti banditi dalla Stazione appaltante.
- 3.** Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli Operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici, nonché del personale appartenente alla Stazione appaltante.
- 4.** Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara, ed eventualmente aggiudicatario della medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della procedura, dalla partecipazione fino all'esecuzione del contratto.
- 5.** Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico (e dall'eventuale Direttore tecnico), è presentato dall'Operatore medesimo unitamente alla documentazione amministrativa («Busta A») della procedura di gara e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di rete, anche se non ancora costituiti, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori raggruppati o consorziati. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. In caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. In caso di subappalto, l'aggiudicatario è tenuto ad ottenere la sottoscrizione del medesimo Patto da parte del subappaltatore prima dell'attivazione del subappalto.
- 6.** In caso di aggiudicazione, il presente Patto è allegato al contratto di concessione/appalto e ne forma parte integrante e sostanziale, secondo quanto previsto dal Bando, dal Disciplinare e dallo Schema di contratto.



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 2

(Obblighi dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o per distorcerne il corretto svolgimento.
3. Il medesimo impegno di cui al comma 2 si estende, in caso di aggiudicazione, all'intera fase di esecuzione del contratto, anche con riferimento alla corretta e regolare esecuzione dello stesso.
4. L'Operatore economico, salvi gli obblighi legali di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alla Stazione appaltante e, se del caso, alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito, ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara o di esecuzione del contratto. Tale obbligo si estende ai tentativi di concussione o di indebita interferenza che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
5. Il legale rappresentante dell'Operatore economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Operatore economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, reale o potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 6-bis della L. n. 241/1990.
7. **Il legale rappresentante dell'Operatore economico dichiara:**
 - a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del valore della concessione, i criteri di scelta del contraente, i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari richiesti per la partecipazione, nonché i requisiti tecnici del servizio oggetto dell'affidamento;
 - b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza,



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

né di trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal D.Lgs. n. 36/2023, dal Codice civile, ovvero da altre disposizioni normative vigenti;

c) di non aver conferito incarichi né di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di Alliste che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante, in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

d) di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sarà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di affidamento;

e) di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole, nonché a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

f) di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alliste e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, per quanto compatibili, la cui violazione potrà essere fonte di responsabilità contrattuale e di applicazione delle sanzioni previste dal presente Patto;

g) di obbligarsi ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti e i sub-affidamenti, e di pretendere il rispetto del presente Patto di integrità anche da parte dei subcontraenti, inserendo apposita clausola nei contratti stipulati con questi ultimi;

h) di essere consapevole che eventuali condotte poste in essere in spregio agli obblighi del presente Patto potranno essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 3

(Obblighi della Stazione appaltante)

- 1.** La Stazione appaltante conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2.** La Stazione appaltante informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara e nelle successive fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
- 3.** La Stazione appaltante attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma 1 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché nel proprio Codice di comportamento.
- 4.** La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione alla procedura di gara o alle fasi di esecuzione del contratto.



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

5. La Stazione appaltante formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. La Stazione appaltante garantisce la tutela del segnalante (c.d. whistleblower) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto comporterà, previa contestazione scritta e nel rispetto del contraddittorio, l'applicazione delle seguenti sanzioni, in ragione della fase in cui è accertata la violazione:

a) esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione;

b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;

c) risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

2. L'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità potrà altresì comportare:

a) la segnalazione all'ANAC ai fini dell'eventuale annotazione nel casellario informatico degli operatori economici;

b) l'esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici banditi dalla Stazione appaltante per i tre anni successivi all'accertamento definitivo della violazione;

c) la segnalazione alla Procura della Repubblica e alle Autorità competenti, ove la condotta integri ipotesi di reato.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria nel caso di avvalimento, e nei confronti del subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 5

(Durata)

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara e mantengono efficacia fino alla regolare e completa esecuzione del contratto eventualmente aggiudicato all'Operatore economico, ivi inclusi gli eventuali periodi di proroga tecnica.

2. Gli obblighi di riservatezza, lealtà e correttezza permangono anche oltre la scadenza del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

Articolo 6

(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Per quanto attiene alla fase pubblicistica della procedura di gara, è competente in via esclusiva il giudice amministrativo (T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce); per le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, è competente il giudice ordinario, salva ogni diversa previsione di legge.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali e disposizioni finali)

1. Il trattamento dei dati personali conferiti dall'Operatore economico in relazione al presente Patto avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e all'esecuzione del contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto, si rinvia alle disposizioni di legge, ai regolamenti e ai provvedimenti vigenti in materia, nonché alla lex specialis della procedura di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato speciale d'onori, Schema di contratto).

Luogo e data

Per la STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Progetto
(Nome e Cognome)

Per l'OPERATORE ECONOMICO

Il legale rappresentante
(Nome e Cognome)

(firma digitale)

(firma digitale)

NOTA — Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'Operatore economico partecipante alla gara (ovvero, in caso di RTI, consorzi o avvalimento, da tutti i soggetti indicati all'art. 1, comma 5). La mancata produzione del presente Patto debitamente sottoscritto è regolarizzabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023; il persistente rifiuto a sottoscrivere il Patto comporta l'esclusione dalla procedura.